



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



ALLEGATO 7



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche
Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Est

Prot. vedi file segnatura xml allegato
VIA PEC

Class. X.1.6

REGIONE DEL VENETO

Direzione Energia
U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni
energia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: PVEXO VELE S.R.L. – Impianto agrivoltaico di Adria (RO)
Procedimento relativo all'autorizzazione unica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici.
Istanza di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico PNRR della potenza nominale in DC di 90,806 MWp, integrato con sistema di accumulo della potenza nominale di 17,5 MW (70 MWh) denominato "Gagliardo" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).
Contributi istruttori conclusivi.

Si fa riferimento alla nota prot. reg. n. 505052 del 10/09/2026, con la quale codesta Autorità competente ha riattivato i termini procedurali a seguito della presentazione da parte della Ditta in oggetto delle integrazioni richieste nell'ambito della Conferenza di Servizi asincrona finalizzata al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Con riguardo agli aspetti di competenza, di cui alle Valutazioni conclusive del Comitato Tecnico Regionale VIA, richiamati i precedenti:

- prot. n. 49334 del 08/06/26
- prot. n. 54036 del 23/06/26
- prot. n. 55049 del 25/06/26

si trasmettono i pareri conclusivi:

- della U.O. Agenti Fisici Attività Specialistica 2 dell'Agenzia per quanto concerne l'inquinamento luminoso (26LUM319)
- della U.O. Agenti Fisici Attività Specialistica 1 dell'Agenzia nel merito degli impatti elettromagnetici (26ELF043).

Per quanto riguarda la gestione delle Terre e Rocce da Scavo, si ribadiscono le valutazioni già espresse con nota prot. n. 54036 del 23/06/26, in particolare al § Conclusioni: si ritiene necessario chiarire in modo univoco il regime gestionale delle terre e rocce da scavo, eliminando i riferimenti alla qualifica di sottoprodotto poiché il materiale è totalmente destinato al riutilizzo all'interno del sito di produzione ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017. I quantitativi eccedenti non riutilizzati dovranno essere gestiti come rifiuti, salvo l'attivazione della specifica procedura prevista dall'art. 9 del medesimo decreto. Pertanto, allo stato attuale, non risulta possibile considerare tali materiali destinati all'utilizzo esterno come sottoprodotti. Il Piano dovrà essere adeguato e attuato nel pieno rispetto della Condizione Ambientale n. 8 contenuta nel Parere n. 676 del 17 aprile 2025, recepito dal Decreto Ministeriale n. 378 del 30 giugno 2025.

Da ultimo, con riguardo alla richiesta di *"Parere per la bonifica di siti eventualmente contaminati con particolare riferimento alla problematica del fondo di proprietà della sig.ra Gagliardo Paola"*, si comunica che la scrivente Agenzia non è stata coinvolta in procedimenti di bonifica nell'area di interesse.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti.

Allegato: Parere 26LUM319, Parere 26ELF043

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Bergamini
Responsabile dell'istruttoria: UAF - UQS

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici della Regione del Veneto.

pag. 1 di 1



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 9001

Il Dirigente

dott.ssa Francesca Bergamini

FRANCESCA
BERGAMINI
16.09.2026
10:24:08
GMT+02:00



Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche
Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e
Controlli Preventivi Ovest (USACO)
Via Lissa, 6 30174 Venezia Mestre Italia
PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Area Tecnica e Gestionale
Unità Organizzativa Agenti Fisici Attività Specialistica 2

Parere 26LUM319

Data 14/09/2026

Parere su progetto illuminotecnico di impianto di illuminazione esterna a servizio dell'impianto agrivoltaico PNRR della potenza nominale in DC di 90,806 MWp, integrato con sistema di accumulo della potenza nominale di 17,5 MW (70 MWh) denominato "Gagliardo" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in zona agricola del Comune di Adria (RO).

In data 10/09/2026 la Regione Veneto ha fissato la Conferenza dei Servizi per il progetto in oggetto, richiedente PVexo Vele srl, inoltrando le integrazioni richieste.

La U.O. Supporto alle Autorizzazioni ambientali e Controlli preventivi OVEST (USACO), ha richiesto un parere ai fini del rispetto della normativa regionale sull'inquinamento luminoso.

È stata trasmessa ed esaminata la seguente documentazione progettuale:

- **P_06 RELAZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO_Rev04 del 24/06/2026:** Relazione tecnica, a cura di Greenergy S.R.L.
- **Certificazione del progettista** a firma dell'ing. Angelo Micolucci e datata 24/06/2026

Impianto oggetto del parere

Illuminazione esterna a servizio dell'impianto agrivoltaico denominato "Gagliardo" della società **Greenergy S.R.L.**, localizzato in **zona agricola nel Comune di Adria (RO)**. Il progetto prevede l'installazione di un sistema di illuminazione lungo il **perimetro della recinzione**, con pali per illuminazione e videosorveglianza ogni 60 metri circa, aventi altezza di 5,3 m fuori terra.

Riferimenti normativi

La norma per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli Osservatori astronomici è la **Legge Regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17** (pubblicata sul B.U.R. n. 65/2009).

I punti fondamentali della LR presi in considerazione nel caso di impianti agro/fotovoltaici sono i seguenti:

1. Utilizzo di apparecchi con emissione nulla verso l'alto (art. 9, comma 2, lettera a).
2. Utilizzo di apparecchi a LED con efficienza della sorgente superiore a 90 lm/W (art. 9, comma 2, lettera b).
3. Presenza di controllo di flusso e riduzione del flusso superiore al 30% entro le ore 24.00 (art. 9, comma 2, lettera d), o accensione al bisogno.

Per gli aspetti specifici sugli impianti agri/fotovoltaici devono essere seguite le Linee guida per la progettazione illuminotecnica negli impianti agrivoltaici o fotovoltaici a terra (LR 17/09) (<https://www.arpav.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti>), approvate dal Comitato VIA regionale.

Le valutazioni tecniche non comprendono gli aspetti di impiantistica e sicurezza elettrica che dovranno rispondere alle normative vigenti in materia (D. Lgs. n. 81/2008, D.M. n. 37/2008 e norme CEI di settore).

Considerazioni tecniche

In base alla documentazione tecnica fornita si possono svolgere le seguenti considerazioni. L'illuminazione perimetrale è stata eliminata e sono rimasti punti luce in prossimità degli ingressi, dell'impianto di accumulo e alcuni altri punti isolati.

1. Gli apparecchi scelti, correttamente installati, hanno emissione nulla verso l'alto.
2. L'efficienza delle sorgenti a LED dichiarata risulta superiore a 90 lm/W. La temperatura di colore utilizzata, pari a 3000 K, è conforme al limite massimo previsto dalle Linee Guida ARPAV per tali ambiti.
3. La tipologia di apparecchio scelta, con flusso luminoso nominale dei singoli punti luce di 3.523 lm è conforme alle Linee Guida.
4. Il regime di accensione dichiarato è di tipo "on demand" (attivazione manuale solo per emergenza o manutenzione), modalità coerente con la deroga prevista dall'art. 9, comma 4, lettera c) della L.R. 17/09.

Conclusioni

Il progetto illuminotecnico risulta **conforme alla Legge Regionale n. 17/09** e alle **Linee Guida ARPAV**.

La Tecnica

Licia Canal



LICIA CANAL
14/09/2026 09:35:17 UTC+0200

Signed with  NamirialSign

Il Dirigente

Andrea Bertolo

14.09.2026

17:12:07

GMT+02:00



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

Il presente Parere non può essere riprodotto parzialmente, salvo l'approvazione scritta dell'Unità Organizzativa Agenti Fisici Attività Specialistica 2 dell'Area Tecnica e Gestionale di ARPAV.

 Area Tecnica e Gestionale	Parere conformità DPA elettrodotti	Pag. 1 di 3
---	------------------------------------	-------------

Unità Organizzativa AGF Specialistica 1	Parere conformità	Rif. Pratica: 26ELF043_ADRIA_PVEXO VELE_PARERE_Integrazioni
--	--------------------------	--

Valutazione della conformità del calcolo della DPA

ai sensi della Legge n.36 del 22/02/2001,
del DPCM 08.07.03 e del DM 29 maggio 2008 (G.U. s.o. n. 160 05/07/2008)

Su richiesta della Regione Veneto – Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, pervenuta il giorno 10/09/2026, è stata analizzata la documentazione integrativa relativa alla Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, L.241/1990, relativa a costruzione ed esercizio elettrodotti con tensione nominale fino a 150 kV. La convocazione della seduta della Conferenza è in modalità asincrona.

Il presente parere include il controllo dei dati forniti e del calcolo delle DPA degli elettrodotti in oggetto.

Il presente parere di conformità viene formulato ai sensi dell'art. 6 del DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il 07/03/2001 è stata pubblicata la legge 22/02/2001 n° 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) di tale legge, è stato emanato il DPCM 08/07/2003 "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.*", che stabilisce anche le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico.

Ai fini della protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche, il DPCM 8 luglio 2003 (artt. 3 e 4) fissa, in conformità alla Legge 36/2001 (art. 4, c. 2), il limite di esposizione, il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità; mentre i primi due si applicano all'esistente, l'obiettivo di qualità si riferisce, invece, alla progettazione o di nuovi elettrodotti o di nuovi insediamenti in prossimità di elettrodotti esistenti.

Il rispetto dell'obiettivo di qualità si attua tramite l'applicazione delle fasce di rispetto, intese come volume di rispetto, ossia lo spazio tridimensionale attorno all'elettrodotto al di fuori del quale l'induzione magnetica assume valori inferiori all'obiettivo di qualità. Le fasce di rispetto degli elettrodotti, previste dall'art. 4, comma 1 lettera h) della Legge n. 36 del 22/02/2001, sono di competenza statale e

	Area Tecnica e Gestionale	Parere conformità DPA elettrodotti	Pag. 2 di 3
---	---------------------------	------------------------------------	-------------

“...all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.”.

Il DPCM 08/07/2003 individua nell'obiettivo di qualità, pari a 3 μ T, il valore dell'induzione magnetica rispetto al quale eseguire il calcolo delle fasce di rispetto.

Ai sensi dell'articolo 6 del medesimo DPCM, ai gestori degli elettrodotti compete sia il calcolo che la comunicazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto agli enti competenti, sulla base della metodologia di calcolo approvata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 maggio 2008, *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*.

La tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 si applica alle linee elettriche aeree ed interrate, esistenti ed in progetto ad esclusione di alcune tipologie di linee, tra le quali le linee di prima classe ai sensi del DM 21 marzo 1988, n. 449 (quali le linee di Bassa Tensione) e le linee di Media Tensione in cavo cordato ad elica (interrate o aeree).

Come previsto dalla L 36/2001 e dal DPCM 08/07/2003 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il 29/05/2008 il Decreto Ministeriale *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G. U. Serie generale - n. 160 del 05/07/2008. Tale disposto stabilisce la procedura da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree e interrate, esistenti e in progetto.

Al fine di semplificare il calcolo delle fasce di rispetto, in prima battuta il gestore/proprietario determina le DPA, definite al punto § 4 dell'Allegato al DM 29.05.08 come *“... la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro della linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di DPA si trovi all'esterno delle fasce di rispetto.”*

La determinazione della DPA è prevista e regolata al punto § 5.1.3. dell'Allegato al DM 29.05.08.

Alle ARPA compete il compito istituzionale dei controlli, tra i quali la verifica dell'esattezza del calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti o delle DPA.

Si precisa che né la legge n.36/2001, né il DPCM 08/07/2003, né il DMA 29/05/2008 prevedono deroghe alle fasce di rispetto.

PRATICA 2024.09 - PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Intervento di costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra, denominato *“Gagliardo”*, avente potenza nominale di 17,5 MWp, ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022 e alla D.G.R.V. 815/2023 e relativo Allegato A e s.m.i., da eseguirsi nel comune di Adria in Zona Agricola e delle relative opere di connessione che interesseranno il comune di Adria.

Per le cabine di trasformazione e la cabina di raccolta vengono forniti i dati di corrente e diametro cavi necessari per la verifica del calcolo delle DPA, alla luce di tali dati le DPA calcolate nel documento *P_15 RELAZIONE IMPATTI ELETTROMAGNETICI_R03* sono verificate. Come indicato nelle *“Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08”* (Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche) il calcolo delle DPA è stato approssimato al metro superiore. Dal documento *TAV_04 DPA_R02_signed-signed* si osserva che le DPA calcolate risultano essere contenute all'interno dell'area in disponibilità dell'impianto.

 Area Tecnica e Gestionale	Parere conformità DPA elettrodotti	Pag. 3 di 3
---	------------------------------------	-------------

Per la sottostazione 30/36 kV, viene fornita indicazione di progettazione e costruzione "in modo da rispettare i valori di campo elettrico e magnetico previsti dalla normativa statale vigente (Legge 36/2001 e DPCM 08/07/2003. Non vengono dati ulteriori dettagli in merito alle sue caratteristiche e DPA, di conseguenza si prescrive che, a lavori in corso e a fine lavori, si verifichi l'idoneità della stessa alle suddette normative.

Per i cavidotti interrati, per il collegamento in MT all'interno dell'area in disponibilità dell'impianto, da realizzare in cavo tripolare ad elica visibile, sono verificate le DPA, come previsto al punto 6.1 del DMA 29.05.2008.

Nell'elaborato *P_15 RELAZIONE IMPATTI ELETTROMAGNETICI_R04_signed*, relativamente alle opere di connessione dell'impianto agrivoltaico con la rete di e-Distribuzione vengono forniti i dettagli sul tipo di scavo da eseguire, sulla profondità di interrimento del cavo e sulle caratteristiche fisiche/elettriche di cavo che si intende utilizzare per le opere di connessione. Si prende atto, inoltre, della dichiarazione che nella zona d'interesse non sono ubicate aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere.

Si esprime, quindi, parere favorevole per quanto di competenza.

Padova, lì 14/09/2026

per elaborazione e redazione

Il Tecnico

Dott. Angela Maria Montinaro



ANGELA MARIA MONTINARO
14/09/2026 11:52:45 UTC+0200

per verifica ed emissione

Il Dirigente



Formato digitalmente da:
Pasquale Lucio
Firmato il 15/09/2026 13:06
Seriale Certificato: 4981312
Valido dal 20/10/2025 al 20/10/2028
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche
Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Est

Prot. vedi file segnatura xml allegato
VIA PEC

Class. X.1.6

REGIONE DEL VENETO

Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica
U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: PVEXO VELE S.R.L. – Impianto agrivoltaico di Adria (RO)
Procedimento relativo all'autorizzazione unica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici.
Istanza di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico PNRR della potenza nominale in DC di 90,806 MWp, integrato con sistema di accumulo della potenza nominale di 17,5 MW (70 MWh) denominato "Gagliardo" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).
Contributo istruttorio sulla gestione delle Terre e Rocce da scavo.

Si fa riferimento alla nota prot. reg. n. 265547 del 11/05/2026, con la quale codesta Autorità competente ha riavviato il procedimento in oggetto e ha contestualmente indetto la Conferenza di Servizi forma semplificata e in modalità asincrona finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico PNRR della potenza nominale in DC di 90,806 MWp, integrato con sistema di accumulo della potenza nominale di 17,5 MW (70 MWh) denominato "Gagliardo" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Con riguardo agli aspetti di competenza, di cui alle Valutazioni conclusive del Comitato Tecnico Regionale VIA, si trasmette di seguito il parere della U.O. Qualità del Suolo dell'Agenzia per quanto concerne la gestione delle Terre e rocce da scavo.

Premessa

A seguito dell'esame del documento "**Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo**" (di seguito **PPU**), si rileva la necessità di acquisire chiarimenti in merito al regime gestionale previsto per le terre e rocce da scavo generate dall'intervento.

Chiarimento del regime normativo applicabile

Il **PPU** è stato predisposto ai sensi dell'**art. 24 del DPR 120/2017** (Capitolo **1. PREMESSA**, pag. 3), disciplina finalizzata alla verifica delle condizioni di esclusione dalla normativa sui rifiuti per le terre e rocce da scavo riutilizzate nel sito di produzione.

Tuttavia, nel corso del documento il proponente richiama in più occasioni la nozione di sottoprodotto. In particolare, al Capitolo **8. MODALITÀ E VOLUMETRIE PREVISTE DELLE TERRE E ROCCE DA RIUTILIZZARE IN SITO**, pag. 30, il proponente scrive: "*Il volume di scavo riutilizzato in sito (...) una volta classificato come sottoprodotto (...)*". Tale formulazione necessita di approfondimento, in quanto il **PPU** è riferito all'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo. L'utilizzo del termine sottoprodotto non risulta coerente con quanto descritto nella documentazione progettuale, che prevede il completo riutilizzo delle terre e rocce da scavo all'interno del sito di produzione. In assenza di trasferimento del materiale verso siti esterni, il richiamo alla disciplina dei sottoprodotti appare non necessario e potenzialmente fonte di equivoci.

Destinazione delle terre e rocce eccedenti

Al Capitolo **8. MODALITÀ E VOLUMETRIE PREVISTE DELLE TERRE E ROCCE DA RIUTILIZZARE IN SITO**, pag. 30, il proponente afferma che: "*qualora non fosse individuata una destinazione d'uso utile, il materiale*

pag. 1 di 2



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche
Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Ovest (USACO)
Via Lissa, 6 30174 Venezia Mestre Italia
PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it

sarà conferito a impianto autorizzato attività di recupero o in discarica".

Nel medesimo capitolo viene inoltre indicato un quantitativo eccedente pari a **4.027,53 m³**, specificando che tale volume sarà *"gestito come rifiuto"*. Tali affermazioni sono coerenti con la disciplina di cui all'art. 24 del D.P.R. 120/2017, che regola il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione e prevede che i materiali non effettivamente riutilizzati secondo le modalità ivi disciplinate siano assoggettati alla normativa sui rifiuti.

Successivamente, al Capitolo 9. CONCLUSIONI, pag. 34, il proponente afferma: *"in fase esecutiva verranno messe a punto le scelte di riutilizzo/ricolloccamento delle terre e rocce da scavo, classificabili come sottoprodotti, in esubero rispetto ai volumi soggetti a riutilizzo in sito"*.

Si osserva che il Piano Preliminare di Utilizzo dovrà essere attuato nel pieno rispetto della Condizione Ambientale n. 8 contenuta nel Parere n. 676 del 17 aprile 2025, recepito dal Decreto Ministeriale n. 378 del 30 giugno 2025.

Tale prescrizione stabilisce che:

"Ribadito che la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata secondo quanto previsto nella parte IV del D.lgs. 152/2006, atteso che l'istanza è stata formulata ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017, è fatto divieto di impiegare all'esterno del sito i quantitativi di materiale scavato in esubero indicati dal Proponente in 60.685,97 mc. Il tempo di stoccaggio di detto materiale nelle aree individuate dal Proponente non potrà eccedere il periodo di validità del PPdU, ascrivibile al periodo di cantierizzazione.

Qualora il Proponente intenda utilizzare i quantitativi di scavo in esubero, qualificati come sottoprodotto, al di fuori del sito dovrà presentare prima dell'approvazione del progetto esecutivo istanza ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017, ai fini delle verifiche di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

Ne consegue che, allo stato degli atti, i materiali di scavo eccedenti non possono essere considerati automaticamente destinati all'utilizzo esterno come sottoprodotti, essendo tale eventualità subordinata all'espletamento della specifica procedura prevista dall'art. 9 del D.P.R. 120/2017 e alle conseguenti valutazioni dell'autorità competente.

Conclusioni

Si ritiene necessario chiarire in modo univoco il regime gestionale delle terre e rocce da scavo, eliminando i riferimenti alla qualifica di sottoprodotto poiché il materiale è totalmente destinato al riutilizzo all'interno del sito di produzione ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017. I quantitativi eccedenti non riutilizzati dovranno essere gestiti come rifiuti, salvo l'attivazione della specifica procedura prevista dall'art. 9 del medesimo decreto. Pertanto, allo stato attuale, non risulta possibile considerare tali materiali destinati all'utilizzo esterno come sottoprodotti. Il Piano dovrà essere adeguato e attuato nel pieno rispetto della Condizione Ambientale n. 8 contenuta nel Parere n. 676 del 17 aprile 2025, recepito dal Decreto Ministeriale n. 378 del 30 giugno 2025.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente
dott.ssa Francesca Bergamini

FRANCESCA
BERGAMINI
23.06.2026
08:29:15
GMT+02:00
ARPAV



Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Bergamini

Responsabile dell'istruttoria: UQ5 dott.ssa Francesca Pocaterra

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi.